

## STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA – DEL LAVORO – REVISIONE CONTABILE

Associazione professionale

16121 Genova, Piazza della Vittoria 7/14 TEL 010592750 010591418 FAX 010561437

e-mail: [reception@studiopicco.com](mailto:reception@studiopicco.com)

Codice fiscale e partita Iva 01177950993

Genova, 2 marzo 2015

CIRCOLARE N. 11/2015

### Definiti i contributi IVS 2015 di artigiani e commercianti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circ. 4.2.2015 n. 26, l'INPS ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2015 dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che per il 2015, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%, per un importo complessivo pari 22,65%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Infatti, si ricorda che per i soli iscritti alla Gestione commercianti dovrà essere sommato lo 0,09% (per un valore totale dell'aliquota pari al 22,74%) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 28.3.1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Ancora, sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (19,65% per gli artigiani e 19,74% per i commercianti), mentre viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità, determinato ai sensi dell'art. 49 co. 1 della L. 23.12.1999 n. 488 nella misura di 0,62 euro mensili. Il minimale di reddito per il 2015, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro, per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell'1.1.1996, ovvero a 100.324,00 euro, per gli iscritti con decorrenza o successivamente a tale data. Si rammenta, infine, che per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, i termini previsti sono il 18.5.2015, 20.8.2015 e 16.11.2015, nonché il 16.2.2016. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo e secondo acconto 2015, i termini previsti sono quelli per i pagamenti IRPEF.

#### Premessa

I soggetti di cui all'art. 1, Legge n. 233/1990, ovvero artigiani e commercianti – che risultano iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività

commerciali – **sono tenuti al versamento**, per ogni periodo d'imposta, **dei contributi previdenziali IVS** (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché **a favore dei loro collaboratori** (coadiuvanti e coadiutori).

A questi soggetti **si aggiungono**, inoltre, **altre categorie di contribuenti**, anch'essi obbligati all'iscrizione alla Gestione IVS.

#### **Altri soggetti iscritti alla gestione commercianti o artigiani**

- I collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dell'imprenditore
- I soci di srl che svolgono attività commerciale
- I soci unici di srl
- I soci accomandatari di sas che svolgono attività artigianale
- I soci di snc avente ad oggetto un'attività d'impresa di natura commerciale, se sussiste "la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine e della prevalenza"
- I bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, i maestri di sci nonché gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori

I soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti **sono tenuti al pagamento**, a favore dell'INPS:

- di un **"contributo minimo obbligatorio"** fino ad un reddito minimo annuo (Contributi fissi sul minimale di reddito);
- dei **contributi sulla quota sulla quota di reddito eccedente il minimale**, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito Imponibile (Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale)

#### **Osserva**

Si rammenta, che **il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:**

- è **calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF** (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- è **rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce** (quindi, per i contributi dell'anno 2015, ai redditi 2015, da dichiarare con UNICO 2016).

#### **I contributi IVS artigiani e commercianti per il 2015**

Con la circ. 4.2.2015 n. 26, **l'INPS ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito**, nonché **le modalità di determinazione della contribuzione 2015** dovuta dagli iscritti alle **Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali**.

#### **Osserva**

A tal proposito, si precisa che, **per effetto della Manovra Monti** (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), **le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l'aliquota del 24% nel 2018.**

In particolare, l'Istituto previdenziale rende noto che **per il 2015, l'aliquota "base" è incrementata dello 0,45%**, per un importo complessivo pari 22,65%, alla quale **vanno applicati specifici incrementi o riduzioni**. Ne risulta che, per l'anno 2015, **le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari a:**

- **22,65% per gli artigiani** (in luogo del previgente 22,20% in vigore per il periodo d'imposta 2014);
- **22,74% per i commercianti** (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale)

Rimangono confermate, anche per il 2015, **le consuete riduzioni dei contributi previste per determinate categorie di contribuenti.**

Per i **collaboratori di età inferiore a 21 anni** che lavorano prevalentemente all'interno dell'impresa artigiana o commerciante, **continua ad applicarsi l'agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive**. Per essi, quest'anno le aliquote sono pari a:

- **19,65% per gli artigiani;**
- **19,74% per i commercianti.**

**Osserva**

La riduzione contributiva al **19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti)** è **applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.**

**Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti.**

**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE IVS**

	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
<b>Anno 2014</b>	22,20%	22,29%	19,20%	19,29%
	Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti			
	Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni		Collaboratore di età non superiore a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
<b>Anno 2015</b>	<b>22,65</b>	<b>22,74</b>	<b>19,65</b>	<b>19,74</b>
	<b>Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, resta valida anche quest'anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti</b>			

**Osserva**

E' dovuto, in ogni caso, **un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui).**

Sono, inoltre, **stati modificati**:

- il **minimale di reddito**, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale);
- la **retribuzione annua pensionabile massima**;
- il **massimale di reddito**, cioè il limite massimo di reddito **oltre il quale non è più dovuto il contributo**.

Si riportano, di seguito, le **nuove misure fissate per il 2015, messe a confronto con quelle dello scorso anno (anno 2014)**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Minimale di reddito</b>	<b>€ 15.548,00</b>	€ 15.516.
<b>Massimale di reddito</b> per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995	<b>€ 76.872,00</b> <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>	€ 76.718,00 <i>(rapportato ai mesi di attività)</i>
<b>Massimale di reddito</b> per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995	<b>€ 100.324,00</b> <i>(non frazionabile in ragione mensile)</i>	€ 100.123,00 <i>(non frazionabile in ragione mensile)</i>

### **I contributi fissi sul minimale di reddito**

**Per i redditi** (la totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2015) **fino al minimale di € 15.548,00**, il contributo si **calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate**.

**Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure:**

<b>Lavoratore</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di <b>età superiore ai 21 anni</b>	<b>3.529,06 =</b> 3.521,62 (15.548,00 * 22,65%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	<b>3.543,05 =</b> 3.535,61 (15.548,00*22,74%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità
Coadiuvanti / coadiutori di età <b>non superiore ai 21 anni</b>	<b>3.062,62 =</b> 3.055,18 (15.548,00 * 19,65) IVS + + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità	<b>3.076,61 =</b> 3.069,17 (15.548,00* 19,74) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità

**Nel caso di periodi d'imposta inferiori all'anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi.** Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:

<b>lavoratore</b>	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità)	295,25 (294,63 IVS +0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità)	256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità)

### **I Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale**

Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 15.548,00, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile, per il 2015, pari ad € 46.123,00, si applicano le aliquote contributive prima indicate. Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123,00 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.872,00, le aliquote contributive sono innalzate, invece, anche quest'anno di un punto percentuale:

Il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

<b>Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995</b>		
	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	17.719,00 = (46.123,00*22,65% +30.749,00*23,65%)	17.788,18= (46.123,00*22,74 % +30.749,00*23,74%)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	15.412,84 (46.123,00*19,65% +30.749,00*20,65%)	15.482,02 (46.123,00*19,74% +30.749,00 *20,74%)

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

### **Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva**

	<b>Artigiani</b>	<b>Commercianti</b>
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	23.265,40 (46.123,00*22,65% +54.201,00*23,65%)	23.355,69 (46.123,00*22,74 % +54.201,00*23,74%)

Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	20.255,68 (46.123,00*19,65% +54.201,00*20,65%)	20.345,97 (46.123,00*19,74% +54.201,00*20,74%)
--	--	---

### Modalità di versamento

Le modalità ed i termini di versamento **non hanno subito modifiche rispetto al passato** e quindi i versamenti dei contributi IVS **dovuti per il 2015 dovranno essere così effettuati:**

#### MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO

<b>Acconti</b>	4 quote fisse, sulla base del reddito minimale (€ 15.516), entro il: → 18.5.2015 (il 16.11 cade di domenica) → 20.8.2015; → 16.11.2015; → 16.2.2015.
	2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il: → 16.6.2015 ovvero 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di prima rata; → 1.12.2015 (il 30.11 cade di domenica), a titolo di seconda rata.
<b>Saldo</b>	16.6.2016 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%).

#### Osserva

Si ricorda che l'Istituto già dall'anno 2013 **non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta** in quanto **le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate**, a cura del contribuente o di un suo delegato, **tramite l'opzione**, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, **"Dati del mod. F24"**.

#### Avvisi bonari rata relativa mese di novembre 2014

Sempre in materia di contribuzione IVS, si ricorda che, con **il recente messaggio INPS del 02.02.2015 n. 767**, l'INPS ha comunicato che **sono stati emessi gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2014 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.**

Gli avvisi bonari **sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo:** *Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bonari.*

#### Osserva

Contestualmente all'avviso è stata anche:

→ predisposta la **relativa comunicazione** che di solito veniva spedita, **visualizzabile al seguente indirizzo:** *Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa*

- *Avvisi Bonari generalizzati.*

→ **inviata una email di alert** ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.

Qualora l'iscritto **avesse già effettuato il pagamento**, potrà comunicare **gli estremi del modello F24 chiamando il call-center** dell'Istituto **per consentire un rapido abbinamento del versamento.**

In caso di mancato pagamento **l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.**

Per eventuali dubbi e soluzioni di casi particolari lo studio resta a disposizione della clientela.

Cordiali saluti.

**STUDIO PICCO**  
*Picco*

---